

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	542
Data della delibera	08-05-2025
Oggetto	Regolamento
Contenuto	Modifica ed integrazione al “Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016” di cui alla Delibera DG n. 255/2023

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore del Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOC AFFARI GENERALI
Direttore della Struttura	VRENNI MASSIMILIANO
Responsabile del procedimento	CORRIDORI VALENTINA UVIA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	22	Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016. Rev. 05-02-2025 completo di Appendice “Incentivi per funzioni tecniche relative agli appalti di forniture di beni e servizi di competenza dell'Area Tecnica”

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” all'Art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” prevede in sintesi, tra le altre cose, che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche ;

Premesso che, come precisato dal summenzionato articolo, gli incentivi sono ripartiti con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni;

Premesso che l'Azienda USL Toscana Centro, con la Delibera del DG n. 255/2023 ha approvato il *Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, limitatamente agli appalti di lavori* e che lo stesso prevedeva, come da normativa di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. n. 50, che le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non dessero titolo alla corresponsione degli incentivi;

Vista la Legge 41/2023 che stabilisce: [...] per gli anni dal 2023 al 2026, le Regioni, gli Enti Locali e gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75;

Preso atto del testo revisionato e integrato del Regolamento di cui alla citata Delibera del DG n. 255/2023, elaborato dal Dipartimento Area Tecnica in collaborazione con il Dipartimento Risorse Umane, come pervenuto alla SOC Affari Generali in data 20/03/2025 e che:

- estende l'incentivazione ai dirigenti, come previsto dalla citata Legge 41/2023;
- integra la previsione dell'incentivo, oltre che agli appalti di lavori, anche alla parte relativa ai servizi, inserendo nel testo l'Appendice “*incentivi per funzioni tecniche relative agli appalti di forniture di beni e servizi di competenza dell'area tecnica*”;

Premesso ancora che la versione definitiva del Regolamento modificato come sopra, in ossequio a quanto definito dalla normativa citata, è stata condivisa con le OO.SS., in data 08.01.2025, come da documentazione agli atti d'ufficio;

Ritenuto quindi di approvare, nelle more della definizione di una revisione del Regolamento che tenga conto di quanto introdotto dal Dlgs 36/2023, il nuovo testo del “Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50/2016” (Rev. 05-02-2025), di cui all'Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale completo della relativa Appendice “*Incentivi per funzioni tecniche relative agli appalti di forniture di beni e servizi di competenza dell'area tecnica*”;

Ritenuto pertanto di stabilire che il testo di cui all'Allegato A) completo della relativa appendice sostituisce ogni determinazione di cui alla Delibera DG n. 255/2023;

Dato atto che ai fini dell'applicazione del Regolamento in oggetto si rimanda a quanto previsto dall'Art. 14 del Regolamento stesso *“Applicazione e disposizioni transitorie”*;

Preso atto che il Direttore della S.O.S. Affari Generali dott. Massimiliano Vrenna, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Valentina Uvia Corridori, in servizio presso la SOC Affari Generali;

Su proposta del Direttore SOC Affari Generali;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore dello Staff della Direzione Amministrativa;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto delle modifiche e integrazioni apportate al testo del *Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016*, elaborate dal Dipartimento Area Tecnica in collaborazione con il Dipartimento Risorse Umane, che prevedono:

- l'estensione dell'incentivazione ai dirigenti, come previsto dalla citata Legge 41/2023;
- l'integrazione della previsione dell'incentivo, oltre che agli appalti di lavori, anche alla parte relativa ai servizi, come previsto all'Appendice *“incentivi per funzioni tecniche relative agli appalti di forniture di beni e servizi di competenza dell'area tecnica”*;

2. di approvare pertanto, e pubblicare in versione integrale per facilitarne la lettura, il nuovo testo (Rev. 05-02-2025) del *“Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'Art. 113 del D.Lgs n. 50/2016”* di cui all'Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale completo della relativa Appendice *“Incentivi per funzioni tecniche relative agli appalti di forniture di beni e servizi di competenza dell'area tecnica”*;

3. di prendere atto che il testo del regolamento di cui all'allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, è stato condiviso con le OO.SS., in data 01.01.2025, come da documentazione agli atti d'ufficio;

4. di stabilire che il testo di cui all'allegato A), completo della relativa appendice, sostituisce ogni determinazione di cui alla Delibera DG n. 255 del 1-03-2023;

5. di dare atto che ai fini dell'applicazione del Regolamento in oggetto si rimanda a quanto previsto dall'Art. 14 del Regolamento stesso *“Applicazione e disposizioni transitorie”*;

6. di trasmettere a cura del Responsabile del procedimento il presente atto ai Dipartimenti Aziendali interessati, al Dipartimento Risorse Umane e all'Ufficio Relazioni Sindacali;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

8. di pubblicare sull'albo On line ai sensi dell' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 1 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori

Redazione	Verifica di processo	Verifica metodologica	Approvazione
Redattore Silvio Marsicano	Direttore Dipartimento Area Tecnica Francesco Napolitano	Direttore SOSD Programmazione e monitoraggio documentazione sanitaria Marco Brogi	Direttore Amministrativo Valeria Favata

Gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare multiprofessionale

- Anna Carlomagno (SOC Investimenti ospedali Firenze)
- Alessandra Lenti (SOC Pianificazione investimenti e attuazione investimenti strategici)
- Claudia Cervo (Dipartimento Area Tecnica)
- Maria Cristina Oliva (Soc Gestione investimenti zona Firenze)

Parole chiave: inserire una o più parola chiave (metadata) per facilitare la ricerca informatizzata del documento, che viene scelta dal gruppo di lavoro

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 2 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

Indice

1. Articolo 1 Oggetto e Finalità	2
2. Articolo 2 Definizioni	3
3. Articolo 3 Soggetti interessati	4
4. Articolo 4 Funzioni ed attività oggetto degli incentivi	5
5. Articolo 5 Appalti misti	6
6. Articolo 6 Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	6
7. Articolo 7 Incarichi svolti da dipendenti di altre stazioni appaltanti a favore dell'Azienda USL Toscana Centro	7
8. Articolo 8 Compatibilità e limiti di impiego	8
9. Articolo 9 Costituzione del fondo	8
10. Articolo 10 Criteri di ripartizione del fondo	12
11. Articolo 11 Erogazione delle somme	13
12. Articolo 12 Coefficienti di riduzione	14
13. Articolo 13 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	15
14. Articolo 14 Applicazione e disposizioni transitorie	16
15. Articolo 15 Rinvii	17
16. Tabella 1	17
17. Indice revisioni	22
18. Lista di diffusione	22

1. Articolo 1 Oggetto e Finalità

- Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'articolo 113, comma 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di seguito "Codice", contiene disposizioni in merito alla costituzione e all'utilizzo del "Fondo incentivi per funzioni tecniche nelle gare d'appalto e nei contratti" rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. dd) del medesimo Codice, destinato all'erogazione degli incentivi economici correlati alla responsabilità soggettiva, civile, penale, amministrativa e contabile derivante dalle funzioni tecniche svolte dal personale in servizio delle Strutture di questa Azienda Sanitaria, coinvolto esclusivamente:

- per le attività di programmazione della spesa per investimenti;
- nella valutazione preventiva dei progetti;
- nella predisposizione e nel controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- per la funzione di RUP;
- per la funzione di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- per le attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- per l'attività di collaudatore statico ove necessario;

per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 3 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

2. L'attribuzione degli incentivi economici, secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento, è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

2. Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini della applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a. **Codice:** il D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. , n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
 - b. **Decreto 7R/2018:** il DPGRT n. 7/R del 13.02.2018, recante Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale;
 - c. **LG3:** Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
 - d. **RUP:** il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del Codice, alle Linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dell'art. 20 del Decreto 7R/2018;
 - e. **RES:** il Responsabile dell'esecuzione del servizio di cui all'art. 21 del Decreto 7R/2018;
 - f. **DEC:** il Direttore dell'esecuzione dei contratti di cui all'art. 111 comma 2, del Codice nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018, n.49 e dell'art. 19 del Decreto 7R/2018;
 - g. **DL:** Direttore dei Lavori di cui all'art. 111 del Codice nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018, n.49;
 - h. **Collaboratori:** personale tecnico o amministrativo che, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (con propria firma sugli elaborati, sugli atti ecc.), forniscono consulenza e/o supporto alle attività/funzioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - i. **Direttore SOS/SOC** è il Dirigente della struttura tenuto alla proposta degli atti di conferimento, verifica e liquidazione di cui al presente regolamento. Tale espressione è da intendersi riferita anche a dirigenti titolari di altra struttura aventi la medesima funzione in relazione alla organizzazione dell'ente;
 - j. **Direttore di Dipartimento:** è tenuto alla adozione degli atti di conferimento, verifica e liquidazione di cui al presente regolamento. In in assenza del Direttore di Dipartimento il soggetto titolare delle funzioni previste nle presente regolamento è la prersona da questi

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 4 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

delegato.

- k. **Gruppo di lavoro:** è l'insieme dei soggetti di cui all'art. 3, il cui incarico è formalizzato con le modalità di cui all'art. 6, individuati dal RUP/RES per ogni singolo procedimento di cui ha la responsabilità.

3. Articolo 3 Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche agli incarichi conferiti da questa Azienda ai dipendenti di altri Enti/Aziende Pubbliche che abbiano svolto prestazioni incentivabili previo accordo tra le Aziende titolari del rapporto di impiego nei casi stabiliti dal successivo art. 7 ed al personale di altre Amministrazioni pubbliche comandato presso questa Azienda Sanitaria. Il regolamento si applica altresì, per quanto compatibile, alle prestazioni proprie della Centrale unica di committenza regionale, di cui al comma 5 dell'art. 113 del Codice.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a. i soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 4 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare aziendale;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), che intervengono nelle diverse fasi del procedimento contribuendo all'attuazione del progetto mediante supporto alle attività/funzioni di cui al successivo art. 4 del presente regolamento.

Sono da considerarsi come collaboratori anche i soggetti tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica che, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa
4. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo ai collaboratori, occorre che gli stessi siano individuati nell'atto formale di conferimento dell'incarico che dovrà altresì indicare gli specifici compiti loro assegnati. L'incentivo verrà erogato in conformità a quanto stabilito ai punti 4, 5, 7, 9 e 11 della Tabella 1 allegata al presente regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. In tale qualifica dirigenziale non rientra il

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 5 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

personale del comparto che sia titolare di un incarico di posizione organizzativa ai sensi della normativa contrattuale.

6. Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.L. 24/02/2016 n. 13 convertito con L. 21/04/2023 n. 41, per i procedimenti relativi agli interventi PNRR e PNC, gli incentivi di cui al presente regolamento sono corrisposti al personale con qualifica dirigenziale per le attività di cui al successivo art. 4 comma 1 svolte tra il 01/01/2023 e il 31/12/2026.

4. Articolo 4 Funzioni ed attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 3, riguardano quelle previste per la programmazione e l'esecuzione di opere o di lavori ordinari o complessi come definiti all'art. 3 lettere nn) ed oo) del Codice, ed in particolare le seguenti funzioni/attività:
 - a) Programmazione della spesa per investimenti;
 - b) Valutazione preventiva dei progetti;
 - c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) RUP;
 - e) Direzione dei Lavori (ivi incluso il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - CSE);
 - f) Direttori Operativi o Assistenti di Cantiere ai sensi dell'art. 101 commi 4 e 5 del Codice;
 - g) Assistente al Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 comma 6-bis del Codice;
 - h) Collaudo tecnico amministrativo, ivi incluso il collaudo statico ove necessario, ovvero il certificato di regolare esecuzione per lavori;
 - i) Certificato di regolare esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. Sono esclusi dall'incentivo:
 - a) i lavori affidati ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a) e dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2021, ad eccezione dei casi in cui dette modalità sono precedute da una procedura comparativa, anche mediante il confronto tra preventivi, tra due o più operatori economici,
 - b) i lavori affidati ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del Codice (cd. "privativa industriale");
 - c) i lavori affidati in somma urgenza.

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 6 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

4. Il fondo di cui all'art.1 precedente è ripartito solo quando si perviene alla stipula di un contratto nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del Codice.

5. Articolo 5 Appalti misti

1. Ai sensi dell'art. 28 del Codice, gli appalti aventi per oggetto due o più delle prestazioni di lavori, servizi e forniture, sono classificati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in relazione alla prevalenza funzionale di una delle prestazioni dell'appalto stesso.
2. In caso di appalti misti di competenza esclusivamente aziendale ovvero di appalti misti non rientranti nel dettato dell'art. 101 della L.R. 40/2005, si applica il presente regolamento per ognuna delle prestazioni previste nell'appalto con le relative percentuali e parametri.

6. Articolo 6 Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. Il conferimento degli incarichi che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento è effettuato con Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica su proposta del RUP/RES, sentito il Direttore di Area competente.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi che tenga conto, ove possibile, del criterio della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività da svolgere dai singoli dipendenti individuati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, nonché i termini da rispettare per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato al successivo art. 11.
4. Il Direttore del Dipartimento Area tecnica che ha formalizzato con provvedimento la nomina può, su iniziativa motivata del RUP /RES e sentito il Direttore di Area, modificare, revocare o integrare gli incarichi in ogni momento ed attribuirli ad altro personale. Con il medesimo provvedimento, su proposta del RUP/RES, il Direttore di Dipartimento stabilisce la

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 7 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

quota del fondo da assegnare alle attività svolte sino al momento della revoca, ella modifica o integrazione.

5. Gli incarichi possono essere conferiti anche a dipendenti a tempo determinato.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento di cui al primo comma assumono, come titolari di funzioni (ad es. Responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori, coordinatore sicurezza, collaudatore, etc.), la responsabilità diretta e personale dei procedimenti, dei sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Articolo 7 Incarichi svolti da dipendenti di altre stazioni appaltanti a favore dell'Az. USL Toscana Centro

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del procedimento può proporre, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, dipendenti di altre Stazioni Appaltanti individuati sulla base di un'indagine conoscitiva, previa pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolta alle Stazioni appaltanti e finalizzata alla stipula di specifiche Convenzioni ai sensi dell'art. 15 del L. 241/1990.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento svolte dal personale di altre Stazione Appaltante a favore dell'Azienda USL Toscana Centro, nel rispetto del regolamento incentivante di quest'ultima, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, ossia dall'Azienda USL Toscana Centro, ad altra Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore dell'Azienda USL Toscana Centro dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2.
5. Per il personale incaricato delle operazioni di collaudo o della certificazione di regolare esecuzione di cui alla lettera g) del precedente articolo 4, viene riconosciuto, oltre al compenso incentivante, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) n. 2 del 25 febbraio 2009. Le spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per viaggi, vitto, alloggio ecc. sono rimborsabili fino ad un

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 8 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

importo massimo giornaliero di € 50,00 e comunque entro il limite massimo di spesa del 20% del compenso stabilito.

6. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
7. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

8. Articolo 8 Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori possono essere titolari di incarichi, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Dipendente titolare di altri incarichi presso altre stazioni appaltanti provvede a comunicare al RUP/RES le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti e ai relativi incentivi erogati.
4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs n. 165/2001 nonché a coloro che versino in situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del Codice. Il RUP/RES che propone il conferimento dell'incarico è tenuto a verificare la sussistenza di detti presupposti.

9. Articolo 9 Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 4 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 9 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

determinazione a contrarre dei singoli lavori verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione di spesa mediante l'inserimento, nel relativo quadro economico, dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.
3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sui rispettivi importi posti a base di gara, iva esclusa e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. La somma di cui sopra è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico della amministrazione.
5. Il fondo di incentivazione è incrementato in caso di varianti o modifiche contrattuali in aumento dell'importo contrattuale, nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti, per la quota parte di incremento ed al lordo del ribasso offerto, applicando i parametri Pe e Pc del successivo art. 11 relativi all'importo e alla complessità dell'importo a base di gara sul nuovo importo di variante;
6. Sono altresì incentivabili tutte le procedure di scelta del contraente, qualora per l'individuazione dell'affidatario siano state effettuate procedure comparative, anche mediante il confronto tra più preventivi, che abbiano salvaguardato i principi di libera concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità..
7. Nel caso di gare svolte con gli strumenti di aggregazione l'importo è pari al quadro economico dell'accordo o della convenzione o a quello del singolo contratto attuativo a seconda del contesto specifico in cui si svolgono le attività.
8. Non incrementano il fondo:
 - a) i lavori affidati ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2021, ad eccezione dei casi in cui dette modalità siano state precedute da una procedura comparativa, anche mediante il confronto tra preventivi, tra due o più operatori economici;
 - b) i lavori affidati ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera b) del Codice (cd. "privativa industriale");
 - c) i lavori affidati in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 e dell'art. 148 comma 7 del Codice;
 - d) i lavori in amministrazione diretta;
 - e) le attività utili per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato.

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 10 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

9. Il Fondo è costituito, in relazione alla rilevanza economica di ogni singolo appalto e in funzione della complessità del contratto, secondo la seguente formula:

$$2 \% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

dove:

PE = Parametro di Entità

PC = Parametro di Complessità

I Parametri suddetti sono definiti secondo i seguenti scaglioni:

PARAMETRO DI ENTITÀ (**PE**)

IMPORTO LORDO A BASE DI GARA		
DA (Euro)	A (Euro)	PE
0,00	1.000.000,00	1,00
1.000.000,01	Soglia comunitaria (per lavori)	0,95
Soglia comunitaria (per lavori) + €0,01	12.000.000,00	0,90
12.000.000,01	25.000.000,00	0,85
Oltre 25.000.000,00		0,80

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 11 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

PARAMETRO DI COMPLESSITÀ (PC)

DESCRIZIONE COMPLESSITÀ	PC
Realizzazione di lavori ad elevata complessità, sia nella definizione delle procedure di gara che nel controllo dell'esecuzione, che necessita di specifiche professionalità interne e/o particolari procedure di verifica durante l'intero periodo contrattuale, per esempio lavori di nuova realizzazione o ristrutturazione quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni: la realizzazione degli apparati tecnologici, interventi di modifica di impianti che comporta la necessità di deposito di progetti secondo le disposizioni normative e di legge sulla sicurezza elettrica e sul contenimento dei consumi energetici o costruzione di nuovi edifici o parti di essi o modifica di edifici, dove siano previsti interventi soggetti a deposito degli atti alla Regione Toscana (ex Genio Civile), opere speciali di bonifica o di restauro conservativo su edifici sottoposti a tutela in base al Codice dei Beni Culturali oppure sia necessaria una presenza assidua in cantiere da parte del direttore lavori per la risoluzione di problematiche attinenti alla sicurezza per presenza di interferenze od altro.	1,00
Realizzazione di lavori a media complessità, nella definizione delle procedure di gara o nel controllo dell'esecuzione, che necessita di attente procedure di verifica durante l'intero periodo contrattuale: per esempio lavori di nuova realizzazione o ristrutturazione, installazione di apparecchiature ad alta tecnologia, manutenzioni straordinarie dove siano previste tutte le categorie omogenee di interventi ovvero appalti di nuova installazione di impianti e adeguamento alla regola di prevenzione incendi per i quali sia richiesta una procedura di affidamento ordinaria con senza utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	0,90
Realizzazione di lavori a bassa complessità, nella definizione delle procedure di gara o nel controllo dell'esecuzione, o contratto di fornitura continuativa di beni, che necessita di normali procedure di verifica durante l'intero periodo contrattuale: per esempio lavori di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e di apparecchiature elettromedicali e informatiche, opere di manutenzione straordinaria semplici mono-categoria per la sostituzione di componenti edili e/o impiantistici.	0,70

10. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4, del Codice, il fondo è destinato:

- per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, ai soggetti di cui all'articolo 3 formalmente individuati ai sensi dell'art. 6;
- per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 12 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

- b.1 - all'acquisto di beni, incremento e ammodernamento delle attrezzature del Dipartimento che ha svolto le attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di appalto e nei contratti di lavori, dell'hardware/software funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b.2 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- b.3 - per promuovere l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, a tirocini formativi, e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
- b.4 - per l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, e per la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
- b.5 - all'acquisto o rinnovo di automezzi per poter raggiungere le varie sedi oggetto di intervento o per le periodiche riunioni di lavoro.

10. Articolo 10 Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici, la cui percentuale è determinata secondo quanto stabilito al precedente art. 9 comma 5, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b. tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c. complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra le diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro avviene, in relazione alle funzioni/attività assegnate, secondo le corrispondenti misure stabilite dalla Tabella 1 allegata dove, per ogni lavoro è previsto che la somma delle aliquote di ripartizione riferite alle funzioni di cui al precedente art. 4

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 13 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

attribuite al personale interno più quelle attribuite all'eventuale personale esterno, secondo quanto indicato al successivo articolo 12, risulti pari al 100 e non inferiore.

Nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la ripartizione dell'incentivo avviene in ragione dell'apporto effettivamente richiesto a ciascuno di essi. In mancanza di collaboratori, le relative quote indicate nella Tabella 1 allegata sono attribuite interamente al soggetto incaricato.

11. Articolo 11 Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento dei Direttori di Area o Dipartimento competenti, previa comunicazione del RIP competente alla realizzazione del lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate, di cui all'articolo 4 del presente regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art.113 del Codice, l'Amministrazione procede alla riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera nel caso in cui non siano rispettati i seguenti termini entro i quali devono essere eseguite le seguenti prestazioni che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 precedente, il RUP/RES è tenuto a comunicare ai componenti dello staff individuato per l'attuazione di ciascun procedimento insieme ai contenuti dell'incarico attribuito:
 - a. per le procedure di gara i termini coincidono con la programmazione e scadenziario definito fra il dirigente della struttura competente, il RUP/RES e gli addetti amministrativi, salvo imprevisti procedurali da motivare dettagliatamente in sede di liquidazione dell'incentivo;
 - b. per la direzione lavori/direzione dell'esecuzione i termini coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore economico per la esecuzione dei lavori comprese le sospensioni e proroghe regolarmente concesse. Nei casi di inadempienza da parte dell'appaltatore che comporta il mancato rispetto del termine contrattuale e/o la risoluzione del contratto di appalto, la penalizzazione riguardante l'incentivo potrà essere applicata in sede di liquidazione laddove risulti oggettivamente evidente l'inefficace azione di controllo e formale contestazione da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori/DE e del RUP/RES;
 - c. per la redazione degli stati di avanzamento e per la loro liquidazione i termini coincidono con quelli determinati dal Codice;

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 14 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

- d. per i costi dell'appalto gli importi coincidono con quelli stabiliti dai singoli contratti incrementati delle varianti regolarmente autorizzate;
 - e. per il collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica della conformità, i termini coincidono con quelli previsti dal Codice e dalle ulteriori norme vigenti in materia, incluso il maggiore eventuale tempo necessario per l'esecuzione delle opere oggetto di contestazione all'appaltatore o per l'acquisizione di documenti o certificazioni necessarie alla collaudazione;
 - f. per gli aspetti di verifica della progettazione e validazione, potrà essere disposta l'esclusione dalla liquidazione dell'incentivo laddove siano accertati errori di progettazione non rilevati che comportano conseguenze tecniche ed economiche in sede di gestione del contratto di appalto;
4. La riduzione di cui al comma 1 verrà applicata alle singole funzioni in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi eccedenti e non conformi rispetto a quanto riportato ai punti soprastanti, alle disposizioni impartite ed alle norme del presente regolamento e verrà posta in detrazione dai compensi calcolati periodicamente secondo quanto al successivo art.13.
 5. Il RUP/RES può essere escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento, con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento o di Area, quando, non svolga i compiti assegnati dalle norme del Codice e dalle Linee Guida con la necessaria e dovuta diligenza ovvero quando venga rimosso dall'incarico.
 6. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore del Dipartimento o di Area contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

12. Articolo 12 Coefficienti di riduzione

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale dipendente in quanto affidate a personale esterno libero professionista o svolte da personale con qualifica dirigenziale (con l'eccezione delle attività svolte per procedimenti di cui all'art 3. C. 6). , ovvero le riduzioni accertate per inadempienza del personale incaricato secondo i termini indicati al precedente art. 11, andranno ad incrementare la quota del 20% del fondo di cui al comma 6 lett. b) dell'art. 9 precedente, destinato annualmente all'acquisto, incremento e ammodernamento delle attrezzature del Dipartimento che ha svolto le attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di appalto e nei contratti di lavori.

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 15 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

13. Articolo 13 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Direttore di Dipartimento, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), stabilisce con il RUP/RES la ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro secondo le funzioni/attività assegnate e nel rispetto delle percentuali minime e massime fissate nella "Tabella 1" allegata al presente regolamento.
2. Saranno oggetto di verifica, computazione e liquidazione tutte le prestazioni effettuate al 31 dicembre di ciascun anno solare riguardanti ciascun procedimento per lavori.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il RUP/RES, propone al Direttore di Dipartimento, entro 45 giorni dal termine di cui al comma 2, l'adozione del relativo atto che dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo alla maturazione del diritto di riscossione delle quote nei termini che seguono:
 - a. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 1. il RUP/RES dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 2. il Direttore di Dipartimento assume la determinazione di liquidazione.
 - b. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione dei contratti:
 1. il RUP documenta al Direttore del Dipartimento lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 2. il RUP valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 3. il Direttore di Dipartimento assume la determinazione di liquidazione.
 - c. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 1. il RUP documenta al Direttore del Dipartimento competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 2. il RUP/RES valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 3. il Direttore di Dipartimento assume la determinazione di liquidazione.

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 16 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

1. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore di Dipartimento competente alle Strutture competenti del Dipartimento Area Tecnica con l'attestazione:
 - a. delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera.
 - b. dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - c. che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

14. Articolo 14 Applicazione e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle attività relative ai contratti di lavori compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del Codice, a condizione che le somme per gli incentivi siano state accantonate all'interno del quadro economico dei singoli interventi.
2. Restano assoggettate alla disciplina del regolamento previgente le attività relative a contratti compiute anteriormente al 19.04.2016, tenendo conto delle disposizioni normative sopravvenute nel tempo.
3. In particolare:
 - nel rispetto delle disposizioni dell'art. 113, comma 3 del Codice, a decorrere dal 19.08.2014, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposti gli incentivi economici, con eccezione delle attività svolte per procedimenti di cui all'art 3. C. 6;
 - a partire dal 19.04.2016 non possono essere oggetto di incentivazione le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice (progettazione).
4. Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (01.01.2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli lavori..
5. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo aziendale della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 17 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

15. Articolo 15 Rinvii

- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del Codice nonché alle altre disposizioni normative vigenti.
- Nel caso in cui, la regolamentazione della materia, subisca essenziali modificazioni legislative, questa Azienda Sanitaria provvederà ad adeguare il presente Regolamento interno, al fine di conformarlo alle novità normative intervenute.

16. Tabella 1

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di lavori

	FUNZIONE/ATTIVITA' (art. 113 c.2 del Codice - art. 4 c.1 del Regolamento)	Fase programmazione	Fase valutazione progettazione	Fase predisposizione procedure di gara e stipula contratti	Fase esecuzione contratti	Fase di collaudo/CRE/CVC	Totale (5)	%
1	Programmazione della spesa	0,5 - 1					0,5 - 1	
2	Valutazione preventiva dei progetti		6 - 10				6 - 10	
3	Responsabile Unico del Procedimento/RES (1)	0,5 - 1	3 - 6	3 - 6	3 - 6	0,5 - 1	10 - 20	
4	<i>Collaboratori tecnici per le attività di supporto alla programmazione della spesa, alla valutazione dei progetti, al controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti e al RUP/RES (1)</i>	0,5 - 1	3 - 6	1 - 2	3,5 - 6		8 - 15	
5	<i>Collaboratori giuridico-amministrativi per le attività di supporto alla programmazione della spesa, alla valutazione dei progetti, alle procedure di gara ed esecuzione dei contratti e al RUP/RES (1)</i>	0,5 - 1	1,5 - 2	6 - 9	1 - 2		9 - 14	
6	Direzione dei lavori o Direzione dell'Esecuzione (2)				15 - 20		15 - 20	
7	<i>Collaboratori tecnici per le attività dell'Ufficio di Direzione Lavori /Direzione dell'Esecuzione (2)</i>				10-12		10 - 12	
8	Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (3)				5 - 10		5 - 10	
9	<i>Collaboratori tecnici per le attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (3)</i>				5 - 8		5 - 8	
10	Collaudatore (4)					6 - 10	6 - 10	

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 18 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

11	Collaboratori tecnici alla fase di collaudo o accertamento della conformità (4)					3 – 5	3 – 5
----	---	--	--	--	--	-------	-------

(1) Nel caso di lavori al RUP spetterà la quota della corrispondente attività 3 sommata a quelle delle attività 4 e 5 qualora svolte direttamente senza ausilio di collaboratori.

(2) Nel caso di lavori al DL spetterà la quota della corrispondente attività 6 sommata a quella dell'attività 7 qualora non sia stato necessario, per il singolo procedimento, prevedere la presenza di collaboratori dell'Ufficio della D.L. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori svolga le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione spetterà anche la quota della corrispondente attività 8 sommata a quella dell'attività 9 qualora non sia stato necessario, per il singolo procedimento, prevedere la presenza di collaboratori tecnici.

(3) Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se diverso dal Direttore dei Lavori nominato, spetterà l'intera quota della corrispondente attività 8 sommata a quella dell'attività 9 qualora non sia stato necessario, per il singolo procedimento, prevedere la presenza di collaboratori dell'Ufficio della D.L.

(4) Al Collaudatore spetterà l'intera quota della corrispondente attività 10 sommata a quella dell'attività 11 qualora non sia stato necessario, per il singolo procedimento, prevedere la presenza di figure addette all'assistenza in corso d'opera e/o finale. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

(5) **All'atto dell'incarico la somma della ripartizione deve essere pari a 100**

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 19 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

APPENDICE “A”

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA

1. Articolo A.1 Premesse

- La presente appendice A rappresenta una estensione ai contratti relativi a Beni e Servizio, del regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche relative ai lavori approvato con Delibera del Direttore generale n. 255 del 03/01/2023 (di seguito “Regolamento”).
- Per quanto non esplicitamente regolato dagli articoli che seguono, si applicano le definizioni e gli articoli del regolamento di cui al comma 1.

2. Articolo A.2 Ambito oggettivo di applicazione

- Ai sensi dell'art. 113 c. 2 del Codice, la presente appendice si applica agli appalti di servizi e forniture per le quali viene nominato il Direttore *dell'esecuzione del Contratto (DEC)*.
- Ai sensi del punto 10.1 delle Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” approvate con delibera ANAC n. 1107 del 17/10/2017, il DEC viene nominato nei seguenti casi:
 - prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. Articolo A.3 – Esclusione dalla disciplina

- Non danno luogo alla corresponsione degli incentivi:
 - gli affidamenti di servizi e forniture realizzati mediante procedura negoziata o affidamento diretto ove non sia stata effettuata, o non sia possibile, una valutazione

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 20 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

degli operatori economici mediante procedura comparativa delle offerte;

- b) gli affidamenti specifici relativi a servizi o forniture nei quali non venga nominato un direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 113 comma 2 ultimo periodo del Codice;
- c) gli affidamenti di servizi esclusi dalla applicazione del codice in tutto o in parte (inclusi quelli cd. in house);
- d) le attività utili per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato ed in generale tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento e di esecuzione.

4. Articolo A.4 – Determinazione del fondo

- La consistenza del fondo è determinata secondo il valore delle forniture e dei servizi con l'applicazione di un'aliquota così definita:

Importi forniture e servizi	Aliquota
Forniture e servizi di importo inferiore a quello di cui all'art. 35 del Codice (soglia europea)	2,0%
Forniture e servizi di importo superiore o uguale a quello di cui all'art. 35 del Codice (soglia europea) e inferiore ad € 1.000.000,00	1,5%
Forniture e servizi di importo superiore o uguale ad € 1.000.000,00	1,0%

5. Articolo A.5 – Criteri di ripartizione del fondo

- Il fondo viene ripartito tra i soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento secondo le seguenti percentuali:

ATTIVITA'	Aliquota % attività
1 Responsabile unico del procedimento/ RES	25
2 Direttore dell'esecuzione (DEC)	30
3 Soggetto incaricato della verifica di conformità	7
4 Incaricati della predisposizione e controllo delle procedure di gara	3
5 Personale amministrativo afferente al Dipartimento Tecnico	12
6 Personale amministrativo afferente all'Area Finanziaria	3
7 Personale tecnico	20
	100

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 21 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

2. La liquidazione dei compensi sarà eseguita in relazione alle fasi di sviluppo del procedimento secondo la seguente tabella:

ATTIVITA'		ALIQUOTE				TOTALI
		Progetto del servizio / fornitura	Affidamento forniture e servizi	Esecuzione servizio / fornitura	Verifica di conformità	
1	Responsabile unico del procedimento / RES	25	20	45	10	100
2	Direttore dell'esecuzione			80	20	100
3	Soggetto incaricato della Verifica di Conformità (art. 102)			25	75	100
4	Incaricati della predisposizione e controllo delle procedure di gara			50	50	100
5	Personale amministrativo afferente l'Area Tecnica	15	40	30	15	100
6	Personale amministrativo afferente all'Area Finanziaria	15	40	30	15	100
7	Personale tecnico	15	20	50	15	100

	Dipartimento Area Tecnica	Data 05/02/2025 Codice DOC.DAT.02	Revisione 0	Pagina 22 di 22
	Regolamento Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori			

NOTE:

- 1) Aggiornamento Settembre 2023:
 - aggiunta l'estensione dell'incentivazione alle figure dirigenziali per gli interventi PNRR/PNC dal 01/01/2023 al 31/12/2026 (artt. 3, 12 e 14).
- 2) Aggiornamento Gennaio 2025:
 - Inserimento appendice "A" per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte per i contratti di Servizi e forniture di competenza dell'Area Tecnica.

6. Indice revisioni

Revisione n°	Data emissione	Tipo modifica	Titolo
0	24/01/2024	PRIMA EMISSIONE (il presente regolamento formalizza la valenza operativa comunque a far data dal 30/09/2023)	Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori
0	30/09/2023	REVISIONE 0	Estensione dell'incentivazione alle figure dirigenziali per gli interventi PNRR/PNC dal 01/01/2023 al 31/12/2026 (artt. 3, 12 e 14)
0	05/02/2025	REVISIONE 0	Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. LGS n° 50 del 18/04/2016 per gli appalti di lavori

7. Lista di diffusione

Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
Direzione dei Servizi Sociali